

Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati

(Ordinanza sulle indicazioni di quantità; OIQ)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13 capoverso 3, 14 capoversi 2–4, 18 capoverso 2 e 19 della legge federale del 17 giugno 2011¹ sulla metrologia;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG);
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. le indicazioni di quantità destinate ai consumatori per la merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati;
- b. i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura;
- c. gli obblighi dei produttori, degli importatori e di altre persone;
- d. i controlli delle autorità.

² La presente ordinanza non si applica:

- a. agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml;

RS

¹ FF **2011** 4357

² RS **946.51**

³ RS **0.946.526.81**

[Avamprogetto, 22.08.11]

- b. agli imballaggi preconfezionati di medicinali e alla vendita di medicinali sfusi delle categorie di vendita A, B e C (art. 23-25 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001⁴ sui medicinali);
- c. alla merce distribuita gratuitamente o in aggiunta alla prestazione vera e propria.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *merce misurabile*: una merce il cui prezzo di vendita è calcolato in base alla quantità venduta;
- b. *imballaggio preconfezionato*: merce contenuta in una confezione di qualsiasi tipo, misurata e chiusa in assenza del consumatore e la cui quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso;
- c. *vendita di merce sfusa*: vendita di una merce non offerta in un imballaggio preconfezionato;
- d. *imballaggio multiplo*: più merci imballate, identiche o diverse, riunite in un ulteriore imballaggio;
- e. *quantità nominale*: quantità della merce contenuta, indicata sull'imballaggio;
- f. *contenuto effettivo*: quantità effettiva della merce contenuta nell'imballaggio;
- g. *quantità netta*: quantità di una merce senza involucro o imballaggio di altro tipo;
- h. *peso sgocciolato*: peso di una merce solida una volta scolato il liquido di copertura;

Art. 3 Determinazione della quantità

¹ Nel commercio, la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta della merce.

² Se le condizioni ambientali incidono sul volume della merce, per la determinazione della quantità fanno stato le seguenti condizioni:

- a. temperatura in generale 20 °C;
- b. temperatura per carburanti e combustibili 15 °C.

³ Per peso s'intende l'indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prevedere che:

⁴ RS 812.212.21

- a. sia determinante una quantità diversa da quella netta, in particolare se lo richiede il tipo di imballaggio usuale di una merce;
- b. siano determinanti altre condizioni rispetto a quelle di cui al capoverso 2.

Art. 4 Indicazione della quantità

¹ La quantità deve essere indicata in unità legali secondo l'ordinanza del 23 novembre 1994⁵ sulle unità o in base al numero di pezzi.

² L'indicazione della quantità deve essere precisa. Non è consentito indicare margini di oscillazione o utilizzare espressioni come «circa».

³ Un'eventuale quantità minima indicata deve essere raggiunta in ogni singolo caso. Deve essere riconoscibile che è indicata la quantità minima.

Capitolo 2: Vendita di merce sfusa**Art. 5** Misurazione della quantità di merce

¹ Nella vendita di merce sfusa la quantità è misurata in presenza del consumatore o dal consumatore stesso mediante strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁶ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

² Il DFGP può prevedere eccezioni, in particolare per la vendita al pezzo.

Art. 6 Misurazione di merce parzialmente imballata

Chi offre merce parzialmente imballata, confezionata in assenza del consumatore, deve mettere a disposizione del consumatore nel punto di vendita uno strumento di misura idoneo, conforme ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁷ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP, affinché possa controllare o far controllare la quantità.

Art. 7 Ubicazione dell'indicazione di quantità

Trattandosi di merci non imballate o parzialmente imballate, la quantità può essere indicata altrove che sulla merce stessa. La concordanza tra l'indicazione e la merce deve essere garantita.

⁵ RS 941.202

⁶ RS 941.210

⁷ RS 941.210

Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche

¹ In esercizi di ristorazione e simili quali i take-away, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche, le bevande pronte al consumo, quali il latte freddo, i succhi di frutta o di verdura, l'acqua minerale, le gazzose, il vino, la birra e le bevande spiritose, possono essere servite soltanto in misure per lo spaccio conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁸ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Fanno eccezione le mescolanze di diverse bevande pronte al consumo e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.

² L'indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti o offerti in self service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione e simili quali i take-away, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche.

³ Chi offre cibi in self service secondo il capoverso 2 indicandone un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

Art. 9 Indicazioni di quantità ai distributori automatici

¹ I distributori automatici devono indicare la quantità fornita.

² Trattandosi di distributori automatici di bevande pronte al consumo, le misure per lo spaccio o i distributori devono essere conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁹ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano alle bevande preparate nel distributore con acqua, quali il caffè o lo sciroppo.

Capitolo 3: Imballaggi preconfezionati**Sezione 1: Requisiti generali****Art. 10** Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

¹ Fatte salve pratiche commerciali divergenti, la quantità nominale della merce liquida è indicata in base al volume nominale, la quantità nominale delle altre merci in base al peso nominale.

² Qualora sussistano pratiche commerciali divergenti, la quantità nominale può essere indicata, in deroga al capoverso 1, in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi.

⁸ RS 941.210

⁹ RS 941.210

³ Se l'indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio preconfezionato di merce che non sia una derrata alimentare, la quantità nominale può essere indicata in base al numero di pezzi. Tale indicazione non è necessaria se il consumatore può constatare facilmente il numero di pezzi. Il DFGP precisa i casi nei quali è possibile indicare il numero di pezzi e quelli nei quali è possibile rinunciarvi.

Art. 11 Indicazione della quantità in base al peso e al volume

¹ Gli imballaggi preconfezionati che indicano la quantità in base al peso o al volume devono recare le seguenti indicazioni:

- a. la quantità nominale, espressa in chilogrammi o grammi, litri, decilitri o millilitri, seguita dalla sigla o dal nome dell'unità;
- b. la denominazione specifica della merce alla quale si riferisce l'indicazione della quantità;
- c. il produttore o l'importatore responsabile.

² La quantità nominale deve essere indicata in caratteri alti almeno:

- a. 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 100 cl;
- b. 4 mm se la quantità nominale è superiore a 200 g o 20 cl e uguale o inferiore a 1000 g o 100 cl;
- c. 3 mm se la quantità nominale è superiore a 50 g o 5 cl e uguale o inferiore a 200 g o 20 cl;
- d. 2 mm se la quantità nominale non è superiore a 50 g o 5 cl.

Art. 12 Indicazione della quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi

Gli imballaggi preconfezionati che indicano la quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi devono recare le seguenti indicazioni:

- a. la quantità nominale, apposta in caratteri alti almeno 2 mm;
- b. le indicazioni di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere b e c.

Art. 13 Indicazioni

La quantità è indicata in modo indelebile, perfettamente leggibile e ben visibile. È leggibile senza dover aprire o spiegare l'imballaggio.

Sezione 2: Tipi particolari di imballaggi preconfezionati

Art. 14 Imballaggi multipli

¹ Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da due o più imballaggi contenenti la stessa merce e non destinati a essere venduti singolarmente, va indicata la quantità nominale globale.

² Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da due o più imballaggi contenenti merce diversa e non destinati a essere venduti singolarmente o qualora un imballaggio multiplo contenga merce diversa imballata separatamente, sull'imballaggio multiplo va indicato la quantità nominale della singola merce.

³ Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da due o più imballaggi preconfezionati recanti indicazioni sufficienti per la loro vendita singola, sull'imballaggio multiplo va apportata almeno una delle seguenti indicazioni:

- a. il numero e la quantità nominale dei singoli imballaggi preconfezionati; o
- b. la quantità nominale globale dell'imballaggio multiplo.

⁴ È possibile rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 3 se:

- a. i singoli imballaggi preconfezionati sono visibili e facilmente constatabili; e
- b. le indicazioni della quantità nominale sono riconoscibili:
 1. su almeno un imballaggio preconfezionato, nel caso di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale,
 2. su tutti gli imballaggi preconfezionati, nel caso di imballaggi preconfezionati contenenti una quantità nominale divergente.

⁵ Sulle confezioni multiple contenenti cibi costituiti da prodotti alimentari diversi e tra loro separati va indicata la quantità nominale globale.

Art. 15 Imballaggi preconfezionati contenenti vino o bevande spiritose

Variante A

¹ La merce elencata all'allegato 1 presentata in imballaggi preconfezionati di vino e bevande spiritose che rientrano negli intervalli di contenuto effettivo elencati all'allegato 1, può essere contrassegnata con il marchio di conformità di cui all'articolo 23 soltanto se la quantità nominale corrisponde a uno dei valori elencati nell'allegato 1.

² Qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, il capoverso 1 si applica a ogni singolo imballaggio preconfezionato.

³ Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati a essere venduti singolarmente, il capoverso 1 si applica all'imballaggio preconfezionato.

Variante B

¹ La merce elencata all'allegato 1 presentata in imballaggi preconfezionati di vino e bevande spiritose che rientrano negli intervalli di contenuto effettivo elencati all'allegato 1, può essere immessa in commercio soltanto se la quantità nominale corrisponde a uno dei valori elencati nell'allegato 1.

² Qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, il capoverso 1 si applica a ogni singolo imballaggio preconfezionato.

³ Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati a essere venduti singolarmente, il capoverso 1 si applica all'imballaggio preconfezionato.

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano alla merce elencata nell'allegato 1, venduta nei negozi in zona franca di tasse per il consumo al di fuori della Svizzera e dei Paesi membri dello Spazio economico europeo.

Art. 16 Generatori di aerosol

¹ Il contenuto effettivo dei generatori di aerosol è definito dalla sostanza attiva e dal gas propellente.

² Oltre alla quantità, i generatori di aerosol recano l'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.

Art. 17 Merce con peso sgocciolato

¹ Se una derrata alimentare solida è immersa in un liquido di copertura, l'imballaggio preconfezionato deve indicare, oltre al contenuto globale, anche il peso sgocciolato.

² Sono considerati liquidi di copertura le soluzioni saline o zuccherine acquose, l'aceto o, nel caso di frutta e verdura, i loro succhi.

³ Il peso sgocciolato va indicato in modo facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile nelle immediate vicinanze del contenuto globale e con una grandezza di carattere non inferiore.

⁴ Il DFGP disciplina la procedura volta a definire il peso sgocciolato.

Art. 18 Merce surgelata

¹ Nell'indicazione della quantità nominale di merce surgelata non può essere computato il ghiaccio che non fa parte della merce.

² Il DFGP disciplina la procedura volta a definire il contenuto effettivo della merce surgelata.

Sezione 3: Imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale

Art. 19 Contenuto effettivo in base al peso o al volume

¹ Al momento della prima immissione in commercio, gli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale e contrassegnati in base al peso o al volume devono adempiere i requisiti seguenti:

- a. in media il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non può essere inferiore alla quantità nominale;
- b. in occasione di un controllo secondo l'allegato 2, la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto sulla quantità nominale superiore al valore secondo il capoverso 3, non può superare il valore definito nell'allegato 2 numero 72;
- c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo il capoverso 3.

² Gli imballaggi preconfezionati con uno scarto per difetto che supera più del doppio lo scarto per difetto tollerato possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell'indicazione della quantità.

³ I valori degli scarti per difetto tollerati sono i seguenti:

Quantità nominale Q_n in grammi o millilitri	Scarto per difetto tollerato	
	in % di Q_n	in g o ml
da 5 a 50	9	—
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1000	—	15
da 1000 a 10 000	1,5	—
da 10 000 a 15 000	—	150
da 15 000 a 50 000	1	—

⁴ Gli scarti per difetto tollerati indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

⁵ Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto diminuisce col tempo per ragioni naturali devono adempiere i requisiti del presente articolo al momento della prima immissione in commercio:

- a. in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, se sono stati prodotti in uno di detti Stati e contrassegnati con il marchio di confor-

mità di cui all'articolo 23 o il marchio CEE di cui all'articolo 3 della direttiva 76/211/CEE¹⁰;

- b. in Svizzera, negli altri casi.

Art. 20 Contenuto effettivo in base alla lunghezza o alla superficie

¹ Negli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie, il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio non può essere inferiore alla quantità nominale.

² Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. per una lunghezza non superiore a 5 m, non è tollerato alcuno scarto per difetto;
- b. per una lunghezza superiore a 5 m, è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 2 per cento.

³ Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla superficie è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento.

Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. negli imballaggi preconfezionati contenenti non più di 50 pezzi il contenuto effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale;
- b. negli imballaggi preconfezionati contenenti più di 50 pezzi:
 - 1. il contenuto effettivo medio non può essere inferiore alla quantità nominale, e
 - 2. lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia iniziata.

Art. 22 Contenuto effettivo in base al peso sgocciolato

¹ Gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto effettivo è indicato in base al peso sgocciolato devono, al momento della prima immissione in commercio, adempiere i seguenti requisiti:

- a. il peso sgocciolato effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale;

¹⁰ Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20.1.1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE), GU L 46 del 21.2.1976, pag 1; ultima modifica mediante la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5.9.2007, GU L L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

- b. in occasione di un controllo, non più di un imballaggio preconfezionato della partita controllata può superare di oltre il doppio lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3;
- c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di un fattore superiore a 2,5 lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3.

² Gli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore a quello definito al capoverso 1 lettera c possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell'indicazione della quantità.

³ Il DFGP disciplina:

- a. il periodo durante il quale devono essere adempiti i requisiti di cui al capoverso 1;
- b. la procedura di controllo del rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 23 Marchio di conformità

¹ Sugli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale può essere apposta quale marchio di conformità la lettera «e» se:

- a. la loro quantità nominale non è inferiore a 5 g o 5 ml e non è superiore a 10 kg o 10 l; e
- b. adempiono i requisiti degli articoli 10 capoverso 1, 11, 13, 14 capoversi 1 e 3-5, 15, 16, 19 e 30 capoversi 1-6.

² Il marchio di conformità, alto almeno 3 mm, deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale. La lettera «e» ha la forma rappresentata nel disegno all'allegato II numero 3 della direttiva 2009/34/CE¹¹.

³ Se oltre alla quantità nominale totale è indicato anche il peso sgocciolato, il marchio di conformità si riferisce esclusivamente alla quantità nominale totale.

⁴ Il marchio di conformità conferma che l'imballaggio preconfezionato è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 4: Imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti

Art. 24

¹ Negli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti indicate in base al peso, gli scarti per difetto al momento della prima immissione in commercio non possono superare i valori seguenti:

¹¹ Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione), GU. L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

- a. 2,0 g, se il peso è inferiore a 500 g;
- b. 5,0 g se il peso è uguale o superiore a 500 g e inferiore a 2 kg;
- c. 10,0 g se il peso si situa tra i 2 kg e i 10 kg.

² Non è ammesso sfruttare in modo sistematico gli scarti per difetto. Il DFGP può disciplinare i dettagli.

Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura

Art. 25 Definizione

Le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono recipienti che adempiono i requisiti seguenti:

- a. sono di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità e di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro;
- b. sono chiuse o concepite per essere chiuse, e destinate al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
- c. hanno una capacità nominale non inferiore a 5 cl e non superiore a 5 l;
- d. consentono, quando siano riempiti sino a un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Art. 26 Indicazione della capacità

¹ Le bottiglie impiegate come recipienti di misura devono essere contrassegnate con la capacità nominale, la capacità rasobordo, il vuoto e la capacità effettiva. Tutte le indicazioni devono riferirsi a una temperatura di 20° C.

² La capacità nominale è il volume di liquido indicato sulla bottiglia che si presume contenuto in quest'ultima quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista.

³ La capacità rasobordo è il volume di liquido contenuto nella bottiglia riempita sino al piano del bordo.

⁴ Il vuoto è la differenza tra la capacità nominale e la capacità rasobordo;

⁵ La capacità effettiva è il volume di liquido realmente contenuto nella bottiglia riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Art. 27 Precisione

¹ La distanza tra il livello di riempimento teorico corrispondente alla capacità nominale e il piano del bordo nonché il vuoto deve essere pressoché costante per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.

² Le bottiglie impiegate come recipienti di misura possono presentare le seguenti differenze massime tra la capacità effettiva e la capacità nominale:

Capacità nominale in millilitri	errore massimo tollerato
------------------------------------	--------------------------

	in % della capacità nominale	in millilitri
da 50 a 100	—	3
da 100 a 200	3	—
da 200 a 300	—	6
da 300 a 500	2	—
da 500 a 1000	—	10
da 1000 a 5000	1	—

³ L'errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all'errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente.

⁴ Non è ammesso sfruttare in modo sistematico l'errore massimo tollerato.

Art. 28 Indicazioni

¹ Ogni bottiglia impiegata come recipiente di misura deve recare, chiaramente visibili, leggibili e indelebili le seguenti indicazioni:

- a. sulla superficie laterale, sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo oppure sul fondo:
 1. l'indicazione della capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millilitri, seguita dal simbolo o dal nome dell'unità di misura utilizzata,
 2. il marchio di identificazione del fabbricante,
 3. il contrassegno previsto dall'articolo 6 e dall'allegato I numero 3.3 della direttiva 2009/34/CE¹²;
- b. sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le indicazioni di cui alla lettera a, almeno una delle seguenti indicazioni:
 1. l'indicazione della capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo e dal nome dell'unità,

¹² Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.4.2009 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione), GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

2. l'indicazione della distanza in millimetri, espressa con il simbolo mm, dal piano del bordo superiore al livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

² Per le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b valgono le seguenti altezze minime:

- a. 6 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl;
- b. 4 mm se la capacità nominale è superiore a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl;
- c. 3 mm se la capacità nominale è inferiore o uguale a 20 cl.

³ Il contrassegno di cui al capoverso 1 lettera a numero 3 certifica che la bottiglia è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

⁴ Sulla bottiglia possono figurare anche altre indicazioni, a condizione che non diano luogo a confusione con le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Capitolo 5: Obblighi dei produttori, degli importatori e di altre persone

Art. 29 Persone responsabili

Sono responsabili del rispetto della presente ordinanza:

- a. in caso di imballaggi preconfezionati:
 1. il produttore, se l'imballaggio preconfezionato è prodotto in Svizzera,
 2. il produttore, se l'imballaggio preconfezionato è prodotto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immesso in commercio in Svizzera,
 3. l'importatore, se l'imballaggio preconfezionato è prodotto in uno Stato terzo;
- b. in caso di bottiglie impiegate come recipienti di misura:
 1. il produttore, se la bottiglia impiegata come recipiente di misura è prodotta in Svizzera,
 2. il produttore, se la bottiglia impiegata come recipiente di misura è prodotta in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessa in commercio in Svizzera,
 3. l'importatore, se la bottiglia impiegata come recipiente di misura è prodotta in uno Stato terzo;
- c. in caso di vendita di merce sfusa, la persona fisica o giuridica che immette in commercio in Svizzera la merce misurabile.

Art. 30 Misurazione o controllo del contenuto effettivo

¹ Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è misurato o controllato sotto la responsabilità del produttore o dell'importatore.

² I produttori in Svizzera effettuano la misurazione o il controllo con strumenti di misurazione appropriati allo scopo e conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹³ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

³ Il controllo può essere effettuato per campionamento.

⁴ Qualora il contenuto effettivo non venga misurato, il produttore deve effettuare il controllo in modo tale che il contenuto corrisponda effettivamente al valore indicato.

⁵ In caso di importazione da uno Stato non membro dello Spazio economico europeo l'importatore, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi munito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.

⁶ Per le merci la cui quantità è indicata in base al volume, le disposizioni sul controllo o la misurazione sono soddisfatte se per la produzione degli imballaggi preconfezionati vengono usate e riempite conformemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura che adempiono i requisiti degli articoli 25-28.

⁷ I risultati delle misurazioni e dei controlli sono conservati per almeno cinque anni.

⁸ Il DFGP può disciplinare i particolari delle procedure di misurazione e controllo. Può in particolare definire gli strumenti di misurazione appropriati allo scopo secondo il capoverso 2.

Art. 31 Obblighi di comunicazione

¹ Chi produce in Svizzera imballaggi preconfezionati e li contrassegna con il marchio di conformità di cui all'articolo 23 deve comunicarlo all'Istituto federale di metrologia.

² Chi produce in Svizzera bottiglie impiegate come recipienti di misura deve comunicarlo all'Istituto federale di metrologia e sottoporli per approvazione il proprio marchio di fabbricante.

Capitolo 6: Controlli delle autorità**Art. 32** Autorità competente

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i Cantoni controllano il rispetto della presente ordinanza.

² L'Istituto federale di metrologia è competente nei seguenti settori parziali:

¹³ RS 941.210

- a. può controllare gli imballaggi preconfezionati, nell'ambito del programma di cui al capoverso 3;
- b. controlla le bottiglie impiegate come recipienti di misura dei produttori svizzeri;
- c. può controllare i punti di vendita pubblici nell'ambito del programma di cui al capoverso 3.

³ L'Istituto federale di metrologia sorveglia l'attività di controllo dei Cantoni. Il DFGP elabora annualmente un programma con i punti fondamentali su cui vertono i controlli dell'Istituto federale di metrologia, il quale stila un rapporto sull'attuazione del programma e sulle attività dei Cantoni.

⁴ Su richiesta dell'Istituto federale di metrologia, gli uffici doganali possono collaborare al controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.

Art. 33 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura

¹ L'autorità competente controlla per campionamento la conformità degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura alle disposizioni della presente ordinanza:

- a. presso il produttore, se la produzione avviene in Svizzera;
- b. presso la persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura; oppure
- c. in un'altra fase del circuito commerciale, se non è possibile svolgere i controlli secondo la lettera a o b.

² Il controllo degli imballaggi preconfezionati è retto dall'allegato 2, quello delle bottiglie impiegate come recipienti di misura dall'allegato 3.

³ Presso i produttori industriali e le persone di cui al capoverso 1 lettera b, gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegati come recipienti di misura vengono controllati almeno ogni anno, presso i produttori commerciali almeno ogni due anni.

⁴ Se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura non sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, l'autorità competente propone all'interessato uno dei seguenti provvedimenti:

- a. rendere conformi gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura e immetterli in commercio;
- b. immettere in commercio, a determinate condizioni, gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura ; oppure
- c. rinunciare all'immissione in commercio.

⁵ Se l'interessato non approva la misura proposta, l'autorità competente emana una decisione.

⁶ Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti in virtù dell'articolo 19 LOTC.

Art. 34 Controlli presso i punti di vendita pubblici

L'autorità competente controlla per campionamento, presso i punti di vendita pubblici, che:

- a. la vendita di merce sfusa sia conforme alle disposizioni della presente ordinanza;
- b. gli imballaggi preconfezionati e le bottiglie impiegate come recipienti di misura rechino le indicazioni previste dalla presente ordinanza.

Art. 35 Emolumenti

Se un controllo effettuato in virtù degli articoli 33 o 34 permette di constatare una violazione delle disposizioni della presente ordinanza, l'autorità competente riscuote un emolumento calcolato sulla durata effettiva del lavoro, conformemente all'ordinanza del ...¹⁴ su...

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 36 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza dell'8 giugno 1998¹⁵ sulle dichiarazioni è abrogata.

Art. 37 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 15 giugno 2007¹⁶ sull'imposizione della birra:

Art. 4 cpv. 1

La quantità di birra soggetta a imposta è calcolata sulla base delle bottiglie impiegate come recipienti di misura giusta l'ordinanza del ...¹⁷ sulle indicazioni di quantità o della quantità nominale dichiarata sull'imballaggio preconfezionato; qualora ciò non fosse possibile, il calcolo si basa sulla capacità dell'imballaggio.

¹⁴

...

¹⁵ RU 1998 1614, 2010 2631

¹⁶ RS 641.411.1

¹⁷ RS ...

2. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹⁸ sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr):

Art. 2 cpv. 6

Le quantità devono essere indicate secondo le prescrizioni dell'ordinanza del ...¹⁹ sulle indicazioni di quantità.

3. Ordinanza dell'11 dicembre 1978²⁰ sull'indicazione dei prezzi:

Art. 6 cpv. 3

³ Per le conserve alimentari il cui peso sgocciolato è indicato giusta l'articolo 16 dell'ordinanza del ...²¹ sulle indicazioni di quantità, il prezzo unitario deve riferirsi al peso sgocciolato.

Art. 38 Disposizioni transitorie

¹ Se, per ragioni igieniche, nella vendita di merce sfusa è necessario un foglio di carta, un sacchetto, un vasetto o una vaschetta per mettere la merce sul piatto della bilancia, fino al 31 dicembre 2013 il peso di detto imballaggio può essere compreso nel peso netto della merce se non supera il 3 per cento del peso di quest'ultima oppure se non supera 3 g per quantità di merce inferiore a 100 g.

² Fino al 31 dicembre 2013 gli imballaggi preconfezionati privi del marchio di conformità di cui all'articolo 23 possono essere immessi in commercio secondo il diritto anteriore.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁸ RS 817.022.21

¹⁹ RS ...

²⁰ RS 942.211

²¹ RS ...

Allegato 1
(Art. 5 e 12)

Valori vincolanti per la quantità nominale di vino e bevande spiritose in imballaggi preconfezionati

1 Quantità nominali ammesse

Vino	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml, solo gli otto valori seguenti: ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Vino giallo	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml, solo il valore seguente: ml: 620
Vino spumante	Nell'intervallo tra 125 ml e 1500 ml, solo i cinque valori seguenti: ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1500
Vino liquoroso	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml, solo i sette valori seguenti: ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml, solo i sette valori seguenti: ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Bevande spiritose	Nell'intervallo tra 100 ml e 2000 ml, solo i nove valori seguenti: ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000

2 Definizioni dei prodotti

Vino tranquillo	Vino ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ²² sulle bevande alcoliche, ad eccezione del vino giallo, del vino liquoroso e del vino aromatizzato ai sensi del presente numero.
Vino giallo	Vino ai sensi dell'allegato XII parte B del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 ²³ recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
Vino spumante	Vino ai sensi dell'articolo 6 capoverso 6 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ²⁴ sulle bevande alcoliche.
Vino liquoroso	Vino ai sensi dell'articolo 6 capoverso 7 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ²⁵ sulle bevande alcoliche.
Vino aromatizzato	Vino ai sensi dell'articolo 19 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ²⁶ sulle bevande alcoliche.
Bevande spiritose	Vino ai sensi dell'articolo 45 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ²⁷ sulle bevande alcoliche.

²² RS 817.022.110

²³ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60

²⁴ RS 817.022.110

²⁵ RS 817.022.110

²⁶ RS 817.022.110

²⁷ RS 817.022.110

Allegato 2

(Art. 19, 22 e 33)

Controllo di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale**1 Simboli**

Nel presente allegato i simboli seguenti significano:

D	quantità nominale
P	contenuto effettivo
T	lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3
n	numero di imballaggi preconfezionati già controllati
F	= $P - D$: scarto tra il contenuto effettivo e la quantità nominale di un imballaggio preconfezionato (valore negativo se il contenuto effettivo è troppo basso)
SF(n)	somma algebrica degli scarti F misurati su n
$c_T(n)$	il numero massimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, possono presentare uno scarto F superiore allo scarto T
$N_+(n)$	il numero minimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, devono presentare uno scarto F pari a zero o positivo

2 Luogo e momento del controllo per campionamento

- 21 Il controllo per campionamento avviene alla catena di produzione o nel luogo in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.
- 22 La persona incaricata del controllo (verificatore) stabilisce il luogo e la data del controllo.

3 Partita

- 31 Determinazione della partita
- 311 Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale prelevare il campionamento.
- 312 Per costituire la partita, prende unicamente imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale e dello stesso tipo che sono stati prodotti nello stesso modo e nello stesso luogo.

- 313 In occasione del controllo, il produttore e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono mostrare spontaneamente al verificatore tutti i locali dove sono prodotti o immagazzinati gli imballaggi preconfezionati da controllare. In caso di accatastamento compatto, devono presentare un piano di accatastamento per garantire che il campionamento avvenga secondo il principio della scelta a caso.
- 32 Numero di unità della partita
- 321 Se il controllo è eseguito alla catena di produzione, il numero di unità della partita coincide con la produzione oraria massima della catena di produzione.
- 322 Negli altri casi, il numero di unità della partita è al massimo di 10 000 imballaggi preconfezionati.

4 Campionamento

- 41 Numero di campioni
- 411 Se la partita è costituita da più di 100 unità, il verificatore sceglie a caso 27 campioni, di cui 2 fungono da riserva. I campioni di riserva servono unicamente per sostituire campioni che non possono più essere misurati a causa di un errore di manipolazione commesso al momento del controllo.
- 412 Se la partita è costituita da un numero di unità compreso fra 21 e 100, il verificatore sceglie a caso 13 campioni .
- 413 Se la partita è costituita da un numero di unità non superiore a 20, il verificatore controlla che ogni imballaggio preconfezionato soddisfi le esigenze di cui all'articolo 19.
- 42 Prelievo del campionamento
- 421 Il verificatore preleva il necessario numero di campioni secondo il principio della scelta a caso.
- 422 Su richiesta, può procedere per estrazione a sorte.
- 423 In entrambi i casi il prelievo deve essere distribuito su tutta la partita.
- 424 In occasione del controllo, se necessario, il produttore e le altre persone presso cui si svolge il controllo forniscono al verificatore assistenza tecnica.

5 Determinazione del contenuto effettivo

- 51 Al fine di determinare il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati distruggendone il meno possibile, il verificatore procede, se possibile, parten-

do dal peso lordo. A tale scopo, può utilizzare la tara soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- a. la tara del primo campione misurato non è superiore al 30 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde alla tara del primo campione;
- b. la differenza fra il valore più piccolo e più grande della tara dei primi 5 campioni misurati non è superiore al 40 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde alla tara media dei primi 5 campioni.

52 Se non può procedere partendo dal peso lordo, il verificatore misura:

- a. il peso netto, se il contenuto effettivo è indicato in peso;
- b. il peso netto o il volume netto, se il contenuto effettivo è indicato in volume.

6 Svolgimento del controllo

61 Modulo: il verificatore annota i risultati delle misurazioni e i dati concernenti la partita sul modulo allestito dall'Istituto federale di metrologia.

62 Numerazione degli imballaggi preconfezionati: Il verificatore numera nell'ordine di prelievo gli imballaggi preconfezionati del campionamento. Per le partite con più di 100 unità, gli imballaggi preconfezionati con i numeri 7 e 17 sono i campioni di riserva

63 Misurazioni

631 Il verificatore misura il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati, calcola per ognuno di essi la somma SF/T e riporta sul grafico il punto corrispondente. Il DFGP definisce l'ordine in cui vengono misurati gli imballaggi preconfezionati.

632 Il verificatore misura la tara del primo imballaggio preconfezionato e stabilisce se la condizione di cui numero 51 lettera a è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.

633 Se la condizione di cui al numero 51 lettera a non è adempiuta, il verificatore misura la tara dei quattro imballaggi preconfezionati seguenti e stabilisce se la condizione di cui al numero 51 lettera b è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.

634 Se nessuna delle due condizioni di cui al numero 51 è adempiuta, il verificatore effettua il controllo conformemente numero 52.

635 Il controllo è interrotto non appena dà un risultato positivo o negativo.

64 Altri controlli: Il verificatore controlla inoltre che gli imballaggi preconfezionati rechino le indicazioni previste dalla presente ordinanza.

7 Risultato del controllo e procedura in caso di non conformità della partita

71 Conformità della partita

711 Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma SF/T si trova al disopra della retta AD o sulla stessa, D compreso, e se nessuna delle condizioni di cui al numero 721 è adempiuta.

712 Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma SF/T si trova al disopra della retta AED o sulla stessa, D compreso, e se nessuna delle condizioni di cui al numero 722 è adempiuta.

72 Non conformità della partita

721 Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:

- a. in funzione di n, il numero di imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto F superiore allo scarto T supera il numero massimo $c_T(n)$ indicato nella tabella seguente;

Tabella

Numero di imballaggi preconfezionati già controllati n	$c_T(n)$	$N+(n)$
1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	2	0
5	2	0
6	2	0
7	2	0
8	2	0
9	3	1
10	3	1
11	3	1
12	3	2
13	3	2
14	3	3
15	3	3
16	3	3
17	3	4
18	4	4

19	4	5
20	4	5
21	4	5
22	4	6
23	4	6
24	4	6
25	4	7

- b. in funzione di n, il numero di imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto F pari a zero o positivo è inferiore al numero minimo $N+(n)$ indicato nella tabella precedente; oppure
- c. il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della spezzata BCD o sulla stessa, D escluso.

722 Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:

- a. il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della spezzata BCD o sulla stessa, D escluso; oppure
- b. il controllo è ultimato soltanto al 13esimo imballaggio preconfezionato e il numero degli imballaggi che presentano uno scarto F positivo è inferiore a quattro.

723 È fatto salvo il numero 73.

73 Secondo controllo

731 Se il controllo eseguito ha fornito un risultato negativo e se una parte delle misurazioni è stata effettuata unicamente in base al peso lordo, il produttore e le altre persone presso cui si è svolto il controllo possono esigere che gli imballaggi preconfezionati dello stesso campionamento siano aperti e che sia misurato il loro peso o volume netto.

732 In tal caso, il verificatore effettua un secondo controllo in base al peso o volume netto. Il nuovo risultato è determinante.

74 Procedura in caso di non conformità della partita

741 Se anche il risultato del secondo controllo è negativo, deve essere effettuato entro sei mesi, presso il produttore in questione o le altre persone presso cui si è svolto il controllo, un ulteriore controllo su un'altra partita possibilmente dello stesso prodotto.

742 Se il risultato di tale ulteriore controllo è ancora negativo, il verificatore apre tutti gli imballaggi preconfezionati e i campioni di riserva del campionamento che non sono ancora stati aperti e registra a verbale i risultati

743 Il verificatore sporge denuncia penale contro il produttore controllato o contro le altre persone presso cui si è svolto il controllo.

Allegato 3

(Art. 33)

Controllo delle bottiglie impiegate come recipienti di misura (bottiglie recipienti-misura)

1 Prelievo del campione

- 11 Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da una partita corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un'ora.
- 12 Ove il risultato di tale controllo non sia soddisfacente, si può procedere a un secondo esame su un altro campione prelevato da una partita corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del produttore, se la produzione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'Istituto federale di metrologia.
- 13 Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

2 Misurazione del volume delle bottiglie recipienti-misura del campione

- 21 Le bottiglie recipienti-misura sono dapprima pesate vuote.
- 22 In seguito sono riempite di acqua a 20° C, di massa volumica nota, fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.
- 23 Le bottiglie-recipienti sono nuovamente pesate.
- 24 Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura adatto allo scopo che adempie i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁸ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.
- 25 L'errore nella misura del volume non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente al volume nominale della bottiglia recipiente-misura.

²⁸ RS 941.210

3 Elaborazione dei risultati

31 Si calcola:

- a. la media $\bar{x}$ secondo la seguente formula, tenendo conto che x_i sono i volumi misurati delle 35 bottiglie recipienti-misura del campione:

$$\bar{x} = \frac{1}{35} \sum_{i=1}^{35} x_i$$

- b. lo scarto tipo dei volumi misurati del campione, secondo la seguente formula:

$$s = \sqrt{\frac{1}{34} * \sum_{i=1}^{35} (x_i - \bar{x})^2}$$

- c. il limite superiore caratteristico T_S (somma del volume indicato e dell'errore massimo tollerato su tale volume) e il limite inferiore caratteristico T_I (differenza tra il volume indicato e l'errore massimo tollerato su tale volume).

32 La partita è dichiarata conforme alla presente ordinanza se i valori $\bar{x}$ e s soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$\bar{x} + 1.57 * s \leq T_O$$

$$\bar{x} - 1.57 * s \geq T_U$$

$$s \leq 0.266 * (T_O - T_U)$$